

REGOLAMENTO (CEE) N. 2464/87 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 1987

relativo all'applicazione della decisione n. 1/87 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica gli importi in ECU previsti all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ⁽¹⁾, firmato il 22 luglio 1972, è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante del suddetto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/87 che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo medesimo;

considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/87 del comitato misto CEE-Svizzera è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 1987.

Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN

(¹) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189.